



REGOLAMENTO ORGANICO TECNICO ORGANIZZATIVO

Aggiornato e Approvato dal Direttivo Fe.S.C.I. in data 26/04/2020

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – EMANAZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

1. Il presente regolamento Organico, Tecnico ed Organizzativo, predisposto dal Consiglio Federale, è emanato in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto FESCI.
2. Tutti i Soci della FESCI possono proporre modifiche al presente regolamento entro il 30 Giugno di ogni anno. Tali proposte, qualora approvate dal Consiglio, entreranno in vigore dopo essere state rese pubbliche tramite Circolare Federale.

Art. 2 – ADESIONI ED OBBLIGHI

1. I Soci Fondatori, le Società, i Dirigenti Centrali, Periferici e Sociali, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici, gli Atleti e tutti quanti aderiscono alla FESCI devono seguire le disposizioni previste dal presente Regolamento Organico, Tecnico, Organizzativo e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti organi della FESCI.
2. Tutti coloro che aderiscono alla Federazione si impegnano ad operare con assoluta lealtà, correttezza e con la severa osservanza delle norme che regolano l'educazione e lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.
3. Essi non possono, senza autorizzazione da parte del Consiglio FESCI, avere relazioni sportive con organizzazioni con le quali la FESCI non abbia rapporti o convenzioni e parimenti non possono, sempre senza l'autorizzazione del Consiglio, rivestire cariche presso Enti di Promozione Sportiva o presso altre organizzazioni, enti o federazioni sportive nazionali. Non possono altresì avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi della FESCI, con particolare riguardo verso gli Ufficiali di Gara.

ORGANI FEDERALI CENTRALI

Art. 3 – I DIRIGENTI

1. Sono Dirigenti della FESCI tutti coloro che ricoprono cariche elettive, sia centrali che periferiche, o che fanno parte degli Organi o delle Commissioni FESCI, istituite dal Consiglio. Sono altresì Dirigenti FESCI tutti coloro che sono chiamati ad espletare incarichi Federali, in base a quanto disposto dal presente Regolamento.
2. I Dirigenti fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o dalla nomina sino alla scadenza del mandato, per qualsiasi motivo avvenuta.
3. Il rinnovo del tesseramento annuale per il successivo anno solare deve essere effettuato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 Dicembre ad ogni anno.
4. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto Federale, nonché il mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti previsti dal precedente punto 3, comporta l'immediata decadenza della carica elettiva ricoperta.



Art. 4 – ORGANIGRAMMA CENTRALE

1. Fanno parte dell'Organigramma Centrale tutti gli Insegnanti Tecnici, gli U.d.G. e tesserati nominati dal Consiglio Direttivo a ricoprire cariche nell'ambito dell'Organigramma che, a tutti gli effetti, è Organo Centrale della FESCI.

Art. 5 – IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Consiglio della FESCI, su proposta del Presidente, può nominare un Presidente Onorario che potrà assistere, senza diritto a voto, a tutte le riunioni degli Organi Direttivi della FESCI. Il Presidente Onorario dura in carica per lo stesso periodo dell'Organo che lo ha nominato salvo caso nel quale l'Assemblea FESCI decida per una nomina a vita. In tal caso il Presidente Onorario dovrà essere invitato a tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali alla quali la FESCI parteciperà, nel corso delle quali svolgerà ufficialmente compiti di rappresentanza. Il Presidente Onorario è esentato dal rispetto delle norme di affiliazione.

Art. 6 – SOCI ONORARI

1. Il Consiglio FESCI, su proposta del Presidente, potrà nominare Soci Onorari della FESCI personalità di particolare prestigio che abbiano acquisito speciali benemeritenze nell'ambito delle arti marziali, dello sport e delle attività sociali ed educative in genere. I Soci Onorari sono esentati dal rispetto delle norme di affiliazione. Agli stessi sarà consegnata una speciale tessera di Membro Onorario. I Soci Onorari durano in carica per lo stesso periodo dell'Organo che li ha nominati.

Art. 7 – MAESTRI BENEMERITI

1. I Maestri in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento FESCI che abbiano prestato la loro opera in modo lodevole acquisendo particolari benemeritenze, potranno essere nominati Maestri Benemeriti dal Consiglio FESCI su proposta del Presidente. L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento e libera dall'obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento e dal versamento della specifica quota.

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Art. 8 – DEFINIZIONE

1. Possono far parte della FESCI tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che non abbiano finalità di lucro e siano rette da un organo direttivo sociale regolarmente eletto dall'Assemblea degli associati, in base alle norme di uno Statuto ispirato al principio della democrazia interna ed approvato dalla Federazione Sports Chanbara Italia. Ad analoga approvazione su base democratica devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i Regolamenti interni.
2. I gruppi Sportivi Militari e militarizzati, e comunque dipendenti da una pubblica amministrazione, qualora si affilino alla FESCI, sono parificati alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ma possono essere retti da organi direttivi nominati dalle competenti autorità.



Art. 9 – AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

1. La domanda di affiliazione per il successivo anno solare di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o di Società che, pur essendo state affiliate in precedenza non hanno rinnovato l'affiliazione, deve essere compilata sull'apposito modulo, firmata dal Presidente e dal Tecnico responsabile e presentata dal 1° settembre al 31 Dicembre unitamente alla seguente documentazione, sottoscritta dal Presidente della Società:
 - a. Copia dell'Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società;
 - b. Modello di tesseramento dei Dirigenti sociali in carica min 3 e dell'Insegnante Tecnico responsabile;
 - c. Modello di tesseramento di atleti, minimo 10;
 - d. Distinta di versamento.
2. La domanda di affiliazione per il successivo anno solare delle Associazioni e Società Sportive regolarmente affiliate deve essere compilata sull'apposito modulo, firmata dal Presidente e dal Tecnico responsabile e presentata dal 1° Settembre al 31 Dicembre, unitamente alla domanda di affiliazione bisogna inviare la seguente documentazione, sottoscritta dal Presidente Sociale:
 - a. Modello di tesseramento dei Dirigenti sociali in carica min 3 e dell'Insegnante Tecnico responsabile;
 - b. Modello di tesseramento atleti, minimo 10;
 - c. Distinta di versamento.
3. Le quote di affiliazione e riaffiliazione verranno decise ogni anno dal Consiglio Federale e rese pubbliche tramite Circolare Federale.
4. Le affiliazioni hanno valore per l'anno solare successivo. Sulle domande di affiliazione delibera il Consiglio FESCI.
5. Le Associazioni e Società si intendono regolarmente affiliate dall'atto di ratifica da parte del Consiglio della FESCI. Fino a tale data non sarà consentito svolgere alcuna attività.
6. Della eventuale mancata accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione sarà data notizia a mezzo di comunicazione via e-mail. La mancata accettazione dovrà essere notificata, specificandone i motivi, direttamente alla Associazione e Società interessata e per conoscenza al competente Comitato Regionale o Interregionale, ove costituito, entro il 31 Gennaio per le riaffiliazioni ed entro 90 giorni dalla data di presentazione per le affiliazioni.
7. Avverso la mancata accettazione le Associazioni e Società sportive possono, entro 30 giorni dalla comunicazione di mancata accettazione, ricorrere al Giudice Sportivo, la cui decisione è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Corte Federale d'Appello.
8. Non è consentito ad una Associazione o Società affiliata avere sezioni staccate fuori dal territorio del Comune ove la stessa ha sede. E' consentito tuttavia ad una associazione o società sportiva, avere sezioni di allenamento staccate nell'ambito della medesima Provincia a condizione che:
 - a. Le stesse siano comunicate alla Federazione e siano sotto il controllo diretto della associazione o società;
 - b. Tutti gli atleti siano regolarmente tesserati nella associazione o società sportiva affiliata.Ove, da un eventuale controllo della Federazione, non risulti una sede di allenamento ma bensì altra società autonoma, la stessa dovrà essere regolarmente affiliata, fatte salve le conseguenze disciplinari per mancato tesseramento di associazione sportiva, dirigenti, tecnici ed atleti.

Art. 10 – VARIAZIONI

1. I Presidenti di Associazioni e Società Sportive affiliate dovranno comunicare entro 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata, eventuali variazioni riguardanti la composizione dell'Organo Direttivo Sociale, la persona del



Tecnico responsabile, l'indirizzo o il recapito postale e comunque ogni modifica intervenuta riguardante dati o notizie fornite tramite modulo di affiliazione o affiliazione.

Art. 11 – DOVERI DELLE SOCIETA'

1. L'affiliazione comporta, per l'associazione o la società ed i propri componenti, l'impegno di accettare ed osservare senza riserve ed a tutti gli effetti lo Statuto, i regolamenti nonché le decisioni, disposizioni, deliberazioni dei competenti Organi o di chiunque dagli stessi sia stato autorizzato ad emanarle.
2. In particolare le Associazioni e Società sono tenute a: a) tesserare tutti i propri atleti dopo averli sottoposti alla visita medica di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore; b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica e morale facendoli partecipare, nei limiti del possibile, alle gare, agli esami ed agli stage indetti dalla FESCI; c) comunicare ai propri componenti, eventualmente colpiti da sanzioni disciplinari da parte della FESCI, i provvedimenti adottati a loro carico e farli osservare; d) non svolgere attività di qualsiasi genere con enti, associazioni od organizzazioni con cui la FESCI non abbia stilato convenzione, senza preventiva autorizzazione del Consiglio; e) far partecipare i propri atleti agli incontri internazionali in cui sia impegnata la Rappresentativa Nazionale di sport chanbara, nonché ai relativi raduni o allenamenti ogni qualvolta vengano richiesti dai competenti Organi, segnalando per tempo le eventuali assenze motivate da valide e documentate ragioni; f) astenersi dal servirsi della stampa e dei mezzi, anche telematici, di pubblica diffusione per muovere, in termini irrispettosi, critiche e censure contro gli Organi della FESCI.
3. Le Associazioni e Società sono responsabili del fatto che i propri Dirigenti, Soci, Atleti, Tecnici e comunque componenti a qualsiasi titolo rispettino le norme di cui al punto precedente. Le Associazioni e Società sono inoltre responsabili della disciplina e del comportamento dei propri componenti durante le manifestazioni organizzate o autorizzate dalla FESCI.
4. Qualsiasi tipo di dato riguardante i tesserati, fornito dalle Associazioni e Società aderenti alla FESCI, si ritiene utilizzabile dalla FESCI, con esonero di ogni responsabilità della stessa, salvo in caso di violazione delle disposizioni sancite nella apposita privacy policy. Pertanto le Associazioni e Società sportive aderenti consentono, ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003, n°196 e ss.mm.vv. nonché del Regolamento 2016/679/UE (c.d. "GDPR"), il trattamento di tutti i dati personali forniti inerenti i propri tesserati.

Art. 12 – CESSAZIONE

1. Le Associazioni e Società cessano di far parte della FESCI per:
 - a. Scioglimento della Associazione o Società, regolarmente deliberato e ratificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci come previsto dallo Statuto sociale;
 - b. Mancato rinnovo dell'affiliazione o della riaffiliazione;
 - c. Mancata accettazione del rinnovo dell'affiliazione o della riaffiliazione;
 - d. Radiazione deliberata dai competenti Organi della FESCI. Avverso il provvedimento di radiazione, gli interessati potranno ricorrere in base alle disposizioni del Regolamento di Giustizia della FESCI entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, versando la prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento, di € 500,00. L'Associazione o Società e/o il Socio radiato cessano di far parte della FESCI dal giorno in cui scadono i termini di presentazione del ricorso. Nelle more gli interessati si intendono sospesi da ogni attività federale.



TESSERATI

Art. 13 – DEFINIZIONE

1. Tutti i tesserati devono aver superato l'accertamento della idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore per gli sport dilettantistici ed essere muniti della tessera Federale valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Associazione o Società Sportiva affiliata.
2. Possono tesserarsi alla FESCI, unicamente attraverso le associazioni e società affiliate, persone di nazionalità italiana, o anche di nazionalità straniera purché residenti in Italia, che siano immuni da indegnità morale o sportiva e che non siano mai state colpite da provvedimenti di ritiro della tessera o radiazione giuste le norme dello Statuto.
3. I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il presente Regolamento e tutte le altre norme e provvedimenti federali, nonché le norme Antidoping ed ogni altra norma emanata dal CONI.

Art. 14 – VINCOLO SOCIALE

1. Per i Tesserati alla FESCI il vincolo è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Con la consegna del certificato medico attestante la volontà di tesserarsi presso una Associazione o Società aderente alla FESCI, il tesserato contrae un vincolo con la Associazione o Società medesima, per l'anno in cui il tesseramento si riferisce.
3. Il vincolo ha effetto soltanto dal momento in cui l'Associazione o la Società presenta il modulo per il tesseramento. Il vincolo è rinnovato per l'anno solare successivo, a meno che il tesserato non comunichi l'intenzione di trasferirsi presso altre Società, come disciplinato ai seguenti punti.
4. Entro un mese dalla scadenza del vincolo i tesserati di cui al punto 1 devono comunicare, con lettera raccomandata o in via del tutto eccezionale a mano, alla Associazione o Società Sportiva di appartenenza, al Comitato Regionale competente, ove esistente, ed alla Federazione la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento. Ad ogni modo anche l'Associazione o Società Sportiva, sempre entro un mese dalla scadenza del vincolo, dovrà accertarsi della volontà da parte dello stesso tesserato di voler rinnovare il tesseramento.
5. Anche al di fuori del caso previsto dal precedente punto 4, lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Associazione o Società Sportiva può essere autorizzato dal Consiglio Federale, su domanda del tesserato interessato, per uno dei seguenti motivi:
 - a. Scioglimento o fusione della Associazione o Società Sportiva;
 - b. Squalifica della Associazione o Società Sportiva comminata dagli Organi Federali per un periodo superiore ai sei mesi;
 - c. Mancata riaffiliazione della Associazione o Società Sportiva;
 - d. Mancato tesseramento per inadempimento della Associazione o Società Sportiva;
 - e. Il cambiamento documentato di residenza per motivi di lavoro, di studio o di carattere familiare, o arruolamento;
 - f. Incompatibilità ambientale accertata nel contesto della Associazione o Società Sportiva;
 - g. Accertata mancanza di garanzia dello svolgimento di allenamenti regolari da parte della Associazione o Società Sportiva.
6. Avverso la decisione di autorizzazione del Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso al Giudice Sportivo entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso dovrà essere inoltrato tramite la Segreteria Federale, accompagnato dalla prescritta tassa di € 250,00, restituibile in caso di accoglimento. Avverso la decisione del Giudice Sportivo è ammesso appello davanti alla Corte d'Appello Federale, con atto depositato tramite la Segreteria Federale, accompagnato dalla prescritta tassa di € 500,00, restituibile in caso di accoglimento.



7. La richiesta deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite comunicazione e-mail con PEC, alla società di provenienza ed alla Segreteria Generale. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
 - a) Cognome e Nome;
 - b) Indirizzo;
 - c) Società per la quale vi è tesseramento;
 - d) Società presso la quale il tesserato intende trasferirsi;
 - e) Motivo del trasferimento.
8. I tesserati che chiedono trasferimento ad altra Associazione o Società non possono tesserarsi presso la nuova associazione o società prima che i competenti organi della FESCI li abbiano autorizzati.
9. Nel corso dell'anno non potrà essere rilasciata allo stessa persona più di una tessera con eccezione per il rilascio di nulla osta consensuale: in questo caso il tesserato dovrà rifare il tesseramento ripagando la quota. Il tesserato che contragga volutamente due tessere per distinte associazioni o società nello stesso anno, si renderebbe passibile di squalifica per un minimo di 6 mesi. Provvedimenti potranno inoltre essere adottati a carico della associazione o società che abbia fatto contrarre una tessera ad un'atleta già vincolato per altro sodalizio salvo il caso di comprovata buona fede. Agli effetti del tesseramento se la persona non era tesserata nel precedente anno solare per alcuna società, sarà ritenuto valido il primo modello di tesseramento presentato, in ordine di tempo, alla Segreteria Generale della FESCI.

Art. 15 – TESSERAMENTO

1. Per ottenere il tesseramento delle persone le associazioni e società affiliate dovranno presentare richiesta alla Segreteria Generale e versare una quota annuale, secondo le disposizioni contenute nella circolare di Affiliazione e Tesseramento che viene resa nota annualmente.
2. Le richieste di nuovo tesseramento potranno essere presentate dal 1° settembre fino al 31 dicembre per il successivo anno solare.
3. La presentazione del modello di tesseramento costituisce dichiarazione implicita da parte della società che, sotto la propria responsabilità, i tesserati sono in possesso di idonea certificazione medica come previsto dalle norme sanitarie vigenti. I certificati medici relativi a ciascun tesserato dovranno essere custoditi presso la sede sociale della Associazione o società affiliata a disposizione per eventuali accertamenti da parte della Federazione o dei competenti organi pubblici competenti. Soltanto il possesso dell'idoneo certificato medico consente ai tesserati di svolgere l'attività sportiva regolamentata dalla FESCI.
4. La presentazione del modello di tesseramento costituisce altresì dichiarazione liberatoria di assenso riguardo il trattamento dei dati personali dei singoli tesserati per tutto quanto concerne l'uso corrente, conformemente alla privacy policy della Federazione, e riguarda l'intera attività della Federazione.
5. La tessera Federale, allegata al Budo Pass, costituisce documento di riconoscimento a tutti gli effetti nell'ambito della FESCI. Tuttavia il tesserato, in assenza di riconoscimento visivo da parte di membro dell'organigramma FESCI, dovrà documentare la propria identità personale con documento ufficiale munito di fotografia, se richiesto dagli organi FESCI.
6. Nel caso la tessera FESCI non fosse ancora pervenuta, sarà sufficiente esibire il modulo di affiliazione corredato da copia del versamento sul conto intestato alla Federazione e da documento di identità valido.

Art. 16 – RINNOVO DEL TESSERAMENTO

1. Il tesseramento dovrà essere rinnovato annualmente.
2. Le quote e le modalità per il rinnovo del tesseramento saranno rese note annualmente dalla FESCI.
3. Il rinnovo per il successivo anno solare deve essere richiesto dalla società interessata nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 31 Dicembre. Trascorso tale termine il rinnovo potrà essere ugualmente



richiesto e, nel frattempo, il tesserato potrà chiedere lo scioglimento del vincolo sociale, a meno che la società non sia in grado di dimostrare che è il tesserato stesso responsabile del ritardo. Nelle more del tesseramento, il tesserato non potrà partecipare all'attività federale.

Art. 17 – DISCIPLINA

1. La violazione, da parte di qualsiasi componente della FESCI, di una norma dello Statuto, di Regolamenti, delle disposizioni impartite dai competenti organi tramite comunicati e circolari e, comunque, delle norme di correttezza, educazione e disciplina che costituiscono i principi fondamentali della FESCI produce l'immediata sospensione, deliberata dai competenti Organi della FESCI, e porta all'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia.
2. Le sanzioni si distinguono in disciplinari e sportive.

Art. 18 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Sono sanzioni disciplinari:
 - a. L'ammonizione, che viene inflitta per infrazioni disciplinari per le quali non si viola intenzionalmente la norma sportiva;
 - b. L'ammonizione solenne, che si applica per infrazioni disciplinari di lieve entità;
 - c. L'ammenda, che si applica unicamente alle società, con un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 2500,00 per infrazioni commesse direttamente o per responsabilità oggettiva;
 - d. La squalifica fino ad un massimo di 2 anni, che si infligge per infrazioni gravi. Nel corso di qualsiasi squalifica gli interessati sono sospesi da ogni attività federale;
 - e. Il ritiro della tessera, che si commina per infrazioni disciplinari gravissime, che denotano in chi le ha commesse assoluta mancanza di comprensione del rispetto delle norme sportive;
 - f. La radiazione che si infligge quando chi ha commesso l'infrazione rivela la propria indegnità morale e sportiva.
2. Le Società, allorché l'infrazione disciplinare di un proprio tesserato è commessa in occasione di una manifestazione, rispondono comunque oggettivamente dell'infrazione stessa, salvo l'accertamento delle eventuali responsabilità individuali.
3. Le Società punite con una ammenda sono sospese da ogni attività federale qualora non abbiano provveduto al pagamento, entro 30 giorni dalla data in cui la sanzione diviene definitiva.
4. Chiunque incorra in una sanzione disciplinare superiore a 12 mesi, non potrà più candidarsi ad incarichi elettivi, sia centrali che periferici, salvo specifica amnistia nel frattempo intervenuta, deliberata dal Consiglio FESCI e ratificata dall'Assemblea.

Art. 19 – SANZIONI SPORTIVE

1. Sono sanzioni sportive:
 - a. La squalifica della Società, sino ad un massimo di 6 mesi, che si applica quando l'infrazione sportiva è commessa in concorso tra di loro da due o più atleti appartenenti alla stessa società, che di conseguenza viene esclusa dalla classifica;
 - b. La dichiarazione di sconfitta, nelle gare a squadre, che si infligge per un'infrazione disciplinare commessa in concorso tra di loro da due o più atleti gareggianti appartenenti alla stessa Società, che di conseguenza viene esclusa dalla classifica;



- c. L'esclusione di una Società dalla classifica di una gara che si commina quando si verificano incidenti gravi, tali da influire sostanzialmente sullo svolgimento della gara.
2. In tutti i casi sopra indicati, quando è necessaria la ripetizione della gara, alla Società riconosciuta responsabile verranno addebitate le spese relative.
3. Le sanzioni sportive si possono applicare congiuntamente o separatamente dalle sanzioni disciplinari.

Art. 20 – MISURA DELLE SANZIONI

1. La severità delle sanzioni deve essere commisurata alla gravità della mancanza commessa e sarà stabilita in base alle risultanze degli atti ufficiali, previa attività istruttoria, anche informale, del Consiglio Direttivo.
2. Per atto ufficiale si intende quello proveniente da un Ufficiale di Gara o da un Organo Dirigente centrale o periferico, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.
3. L'istruttoria si applica attraverso l'indagine promossa a seguito di un atto ufficiale, su reclamo o ricorso che non sia atto ufficiale o su esplicita richiesta della persona o ente sottoposto a giudizio. In questo caso le spese di istruttoria, in misura compresa tra € 50,00 ed € 150,00, sono comunque a carico dell'interessato.

Art. 21 – RECIDIVA

1. Nella comminazione delle pene, tanto il Consiglio Direttivo, quanto gli Organi di Giustizia sportiva, devono tener conto della recidiva generica e di quella specifica.
2. La recidiva generica costituisce aggravante e comporta l'applicazione di pena più grave di quella applicabile nella specie. Quella specifica comporta l'applicazione di una pena ancora più grave.
3. La qualifica di Insegnante Tecnico, Ufficiale di Gara o di Atleta Azzurro costituisce sempre aggravante.

Art. 22 – NORME DI GIUSTIZIA FEDERALE

1. Tutti i provvedimenti concernenti le violazioni dello Statuto e del presente Regolamento così come la successiva applicazione delle sanzioni disciplinari e sportive sono assunti a maggioranza dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicati dalla Segreteria Generale agli interessati, anche tramite le loro associazioni e società di appartenenza, con lettera raccomandata A.R. o tramite fax o e-mail con ricevuta di ritorno (PEC) che comprovi l'avvenuto invio. In caso di mancata formazione della maggioranza per la deliberazione rispetto al provvedimento da assumere, prevale il voto del Presidente.
2. Contro i provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Giudice Sportivo, da inviare alla Segreteria Generale tramite lettera raccomandata A.R. o tramite fax o e-mail con ricevuta di ritorno (PEC) che comprovi l'avvenuto invio. Il ricorso dovrà essere accompagnato dalla tassa di € 200,00, versata contestualmente alla presentazione.
3. Gli atti ufficiali contenenti i rapporti ed i ricorsi contro i provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo devono essere subito trasmessi dalla Segreteria Generale al Giudice Sportivo competente, che delibera, con decisione motivata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti. Avverso i provvedimenti emanati dal Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Corte d'Appello Federale entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo. Il ricorso, da inviare alla Segreteria Generale tramite lettera raccomandata A.R. o tramite fax o e-mail con ricevuta di ritorno (PEC) che comprovi l'avvenuto invio, dovrà essere accompagnato dalla tassa di € 300,00, versata contestualmente alla presentazione.



4. La Corte d'Appello Federale, composta da tre membri, decide a maggioranza entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte della Segreteria Generale. La decisione della Corte d'Appello Federale non è impugnabile.
5. La Segreteria Generale è tenuta ad istituire, aggiornare e conservare l'archivio dei provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo e dalla Corte d'Appello Federale.

Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutti coloro che aderiscono alla FESCI esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere la risoluzione di ogni controversia per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella normale competenza di altri Organi della FESCI agli Organi di giustizia sportiva della FESCI.
2. Esauriti i gradi della giustizia sportiva della FESCI, nel caso la decisione non soddisfi le parti, le stesse saranno libere di agire davanti alla Giustizia Ordinaria.
3. L'attività degli Organi di Giustizia della FESCI è disciplinata da apposita norma di questo Regolamento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SPORTS CHANBARA

ATLETI DI SPORTS CHANBARA

Art. 24 – DEFINIZIONE

1. Per poter praticare lo Sports Chanbara, gli atleti devono aver superato l'accertamento della idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore per gli sport dilettantistici ed essere muniti della tessera Federale valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Associazione o Società Sportiva affiliata.
 2. Possono essere tesserati alla FESCI come atleti, unicamente attraverso le associazioni e società affiliate, persone di nazionalità italiana, o anche di nazionalità straniera purché residenti in Italia, che siano immuni da indegnità morale o sportiva e che non siano mai state colpite da provvedimenti di ritiro della tessera o radiazione giuste le norme dello Statuto.
 3. Tutti coloro che praticano lo Sports Chanbara, sono ripartiti in Gradi (Kyu e Dan) a secondo della tecnica e dell'esperienza acquisita.
 4. Gli Atleti selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
 5. Gli Atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il presente Regolamento e tutte le altre norme e provvedimenti federali, nonché le norme Antidoping ed ogni altra norma emanata dal CONI.

Art. 25 – CATEGORIE DI ETÀ DI SPORTS CHANBARA

1. Le categorie di Sports Chanbara si distinguono in categorie non agonistiche (dai 6 fino a 9 anni di età), pre-agonistiche (10/11 anni di età) ed agonistiche (a partire di 12 anni di età), conformemente alle tabelle elaborate dal CONI per determinare l'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica.
2. Le categorie NON AGONISTICHE sono le seguenti:
 - a. GIOCO CHANBARA FANCIULLI (GFC) Misto
 - b. GIOCO CHANBARA BAMBINI (GCB) Misto



3. Le categorie PRE-AGONISTICHE sono le seguenti:
 - a. SPERANZE (S) Maschili/Femminili
4. Le categorie AGONISTICHE sono le seguenti:
 - a. RAGAZZI (R) Maschili/Femminili
 - b. CADETTI (C) Maschili/Femminili
 - c. JUNIORES (J) Maschili/Femminili
 - d. ASSOLUTI (A) Maschili/Femminili (la Cat. ASS. MASCHILI si divide in DAN e KYU)
 - e. VETERANI (V) Solo Maschili
5. Nelle categorie NON AGONISTICHE è consentito esclusivamente l'utilizzo di armi di spugna. Nelle categorie PRE-AGONISTICHE e AGONISTICHE invece è consentito esclusivamente l'utilizzo di armi soft-air.

Art. 26 – DOVERI DEGLI ATLETI

1. Nel tesserarsi alla FESCI, oltre gli obblighi previsti dallo statuto e dai Regolamenti gli atleti assumono i seguenti specifici doveri:

- a) Sottoporsi periodicamente a visita medica secondo le norme di legge in vigore;
- b) Portare il massimo rispetto verso il pubblico, i dirigenti, tecnici, gli altri atleti e U.d.G. della Federazione, rispettando le decisioni di questi ultimi in ogni occasione;
- c) Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi astenendosi da qualsiasi forma di protesta che non sia corretta ed educata;
- d) Evitare di provocare l'intervento di qualsiasi altro ente o persona estranea alla Federazione;
- e) Non avvalersi della stampa o di mezzi di pubblica informazione o di comunicazione sociale telematica per muovere critiche o censure, in termini irrispettosi, agli organi della FESCI o alle persone che li rappresentano;
- f) Presentare eventuali reclami o ricorsi solo tramite la propria società nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento e comunque sempre in modo corretto ed educato;
- g) Accettare ed eseguire senza discutere le decisioni degli Ufficiali di Gara durante il corso delle manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e sociali;
- h) Tenere una buona condotta nell'attività sportiva come nella vita civile;
- i) Partecipare, salvo giustificati motivi, alle manifestazioni alle quali si è iscritti e condurre le stesse regolarmente a termine; gli atleti che si ritirano da una manifestazione senza giustificato motivo perdono il diritto di presentare eventuali reclami e vengono esclusi dalla classifica di gara;
- l) Astenersi nel modo più assoluto dall'uso di sostanze vietate dalle norme antidoping e sanitarie in vigore nell'ordinamento sportivo prima, durante e dopo le gare;
- m) Mantenere sempre un contegno allineato ai principi morali ed educativi dello Statuto FESCI;
- n) Evitare di svolgere qualsiasi attività con organizzazioni o enti con i quali la FESCI non abbia sottoscritto specifica convenzione, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

2. L'atleta si impegna a fornire i propri dati personali per il perseguimento degli scopi statutari e regolamentari della FESCI e, per effetto della presentazione del modulo di tesseramento, autorizza la Federazione al trattamento degli stessi in conformità alla privacy policy della Federazione.

UFFICIALI DI GARA

Art. 27 – UFFICIALI DI GARA Sports Chanbara

1. Il Settore UdG. è alle dipendenze del Consiglio e viene diretto e coordinato dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara composta da un Coordinatore e da un numero di membri compreso tra 2 e 6.



2. La direzione delle gare, nell'ambito delle rispettive competenze, è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla FESCI una delle seguenti qualifiche: Arbitro e Ufficiale di tavolo.
3. Gli ufficiali di gara svolgono i loro compiti secondo le norme dei Regolamenti FESCI.
4. Sono UdG tutti coloro che vengono inquadrati come tali secondo le norme stabilite dai Regolamenti FESCI.
5. Il rinnovo del tesseramento annuale deve essere effettuato nel periodo tra il 1° settembre ed il 31 Dicembre per l'anno solare successivo. Essi fanno parte della FESCI dal momento del rilascio della tessera fino al momento della cancellazione dai ruoli arbitrali, per qualsiasi motivo avvenuta. Tutti gli UdG sono tenuti all'osservanza dei doveri precisati dai Regolamenti FESCI.
6. Gli Arbitri, nelle manifestazioni approvate dalla FESCI, hanno la direzione tecnica delle gare secondo le norme del Regolamento FESCI. In tale funzione tecnica nessuna interferenza potrà essere consentita in merito al loro operato. Essi dovranno collaborare con gli altri Arbitri e gli Ufficiali di tavolo presenti, nonché soprattutto con il Responsabile Ufficiali di Gara specificamente delegato per la manifestazione, al quale sono sottoposti per tutto quanto concerne l'osservanza delle norme regolamentari.
7. Sono doveri imprescindibili degli UdG l'assoluta imparzialità nello svolgimento del proprio incarico, l'osservanza delle norme tecniche e disciplinari dello Statuto e dei Regolamenti FESCI, il mantenimento di un contegno rispondente all'importanza del ruolo ricoperto.
8. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara viene nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore, a sua volta nominato dal Consiglio Direttivo, e dura in carica per il quadriennio salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che la ha nominata.
9. Essa risponde del proprio operato direttamente al Consiglio dal quale dipende per la ratifica delle specifiche attività svolte nell'ambito della FESCI. Compiti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara sono:
 - a) controllare l'attività tecnica degli Ufficiali di Gara in tutte le manifestazioni predisponendo modalità e mezzi atti ad assicurare il miglior funzionamento arbitrale;
 - b) preparare ed organizzare i corsi di formazione, aggiornamento e le prove di qualificazione degli Arbitri a livello regionale e nazionale;
 - c) compilare la lista di designazione degli Ufficiali di Gara per tutte le manifestazioni della FESCI;
 - d) predisporre, al termine di ogni anno sportivo, una lista di valutazione sul merito e le capacità degli Ufficiali di Gara proponendo eventuali provvedimenti disciplinari o la messa in aspettativa degli Ufficiali di Gara giudicati insufficienti ed eventuali riconoscimenti per quelli giudicati meritevoli;
 - e) proporre, previa valutazione e motivazione scritta, i nominativi degli Ufficiali di Gara idonei a partecipare ai corsi per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Internazionale e di quelli idonei a prendere parte in qualità di docenti ai corsi per formazione e aggiornamento degli Ufficiali di Gara;
 - f) mantenere i contatti con i Rappresentanti Interregionali degli Ufficiali di Gara e collaborare con gli altri organi centrali e periferici della FESCI;
 - g) proporre al Consiglio Direttivo FESCI, per il tramite del Coordinatore Nazionale, le modifiche da apportare al Regolamento Arbitrale.
10. Gli Ufficiali di Gara vengono cancellati dai ruoli e per essere reintegrati nella qualifica dovranno ripetere l'iter procedurale previsto per chi accede ai ruoli per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, senza valida giustificazione, per 2 anni consecutivi;
 - c) mancato rinnovo del tesseramento per 2 anni consecutivi;
 - d) ritiro della tessera deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore Nazionale Ufficiali di Gara a causa di violazione dei doveri incombenti sugli Ufficiali di Gara indicati al successivo punto 11.
11. Sono doveri imprescindibili degli Ufficiali di Gara l'assoluta imparzialità nello svolgimento del proprio incarico, l'osservanza delle norme tecniche e disciplinari dello Statuto e dei Regolamenti FESCI, il mantenimento di un contegno rispondente all'importanza del ruolo ricoperto.
12. In occasione di ogni manifestazione organizzata dalla FESCI, sarà nominato un Responsabile Ufficiali di gara, preferibilmente tra i membri della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, il quale sarà responsabile del buon andamento della gara per tutto quanto di sua competenza.



INSEGNANTI TECNICI E DIRIGENTI SOCIALI

Art. 28 – INSEGNANTI TECNICI DI SPORTS CHANBARA

1. L'insegnamento dello Sports Chanbara in Italia è consentito solo a coloro che abbiamo ottenuto dalla FESCI la qualifica di Insegnante Tecnico.
2. La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce effettuando gli esami indetti dalla FESCI e superando gli stessi.
3. Gli Insegnanti Tecnici per la loro permanenza nei ruoli Federali hanno l'obbligo di frequentare almeno un Raduno Tecnico Nazionale ogni anno indetto dalla Federazione, in mancanza di quanto innanzi saranno sospesi.
4. Per essere riammessi nei ruoli Federali, gli interessati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo che valuterà i criteri di riammissione.
5. Gli Insegnanti Tecnici fanno parte della FESCI dal momento del rilascio della tessera fino alla cancellazione dall'Albo per qualsiasi motivo avvenuta. Gli Insegnanti Tecnici sono tenuti all'osservanza dei doveri stabiliti dai regolamenti. Gli stessi non possono svolgere attività con altre organizzazioni senza autorizzazione del Consiglio.
6. Il rinnovo del tesseramento annuale relativo al successivo anno solare deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 Dicembre di ogni anno.
7. Gli Insegnanti Tecnici praticanti di Sports Chanbara di nazionalità straniera o provenienti da altre federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva ecc. possono essere iscritti all'albo federale dal Consiglio, su proposta del Presidente della Federazione e della Direzione Tecnica Nazionale. Gli interessati devono presentare alla Federazione, domanda corredata dalla documentazione rilasciata dagli organi di origine, atta a stabilire la qualifica, ed il grado del richiedente, Essi inoltre devono partecipare ai primi due raduni Tecnici Fissati dalla Federazione.
8. Gli Insegnanti Tecnici potranno partecipare all'attività agonistica solo se regolarmente tesserati anche come atleti agonisti.
9. Gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
10. Gli Insegnanti Tecnici, con la richiesta del tesseramento a favore di una Società Sportiva affiliata, si vincolano con la stessa a svolgere l'insegnamento per tutto l'anno solare per il quale sono tesserati e non possono passare ad altro sodalizio se non con l'anno successivo. Per rinunciare all'incarico o trasferirsi, dovranno darne notizia a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite comunicazione via PEC alla società di appartenenza ed alla FESCI entro il termine di un mese prima della fine dell'anno solare. Dopo tale termine il vincolo si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno successivo. Analoga procedura dovrà seguire la Società nel caso intenda avvalersi di altro Insegnante Tecnico. Unica deroga a quanto sopra nel corso dell'anno sportivo è lo scioglimento consensuale del vincolo.
11. La FESCI è estranea a qualsiasi rapporto economico tra le società e gli Insegnanti Tecnici.
12. L'Insegnante Tecnico decade dalla qualifica per i seguenti motivi:
 - a. Dimissioni volontarie;
 - b. Mancato rinnovo del tesseramento;
 - c. Assenza allo Stage Tecnico Nazionale obbligatorio;
 - d. Squalifica comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva per un periodo superiore ai sei mesi.
13. Il Presidente della FESCI, "motu proprio", potrà concedere qualifiche per particolari meriti acquisiti.



Art. 29 – LE QUALIFICHE DEGLI INSEGNANTI TECNICI DI SPORTS CHANBARA

1. Gli Insegnanti Tecnici di **Sports Chanbara** si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. ALLENATORE;
 - b. ISTRUTTORE;
 - c. MAESTRO;
 - d. SHIHAN DAI;
 - e. SHIHAN.
2. Per essere ammessi agli esami di cui al punto due del presente articolo è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a. Età minima 18 anni;
 - b. Diploma di scuola media;
 - c. Assenza di condanne per delitto doloso, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;
 - d. Idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - e. Grado di cintura nera 1° o 2° Dan per la categoria Allenatori;
 - f. Grado di cintura nera 3° Dan per la categoria Istruttori;
 - g. Grado di cintura nera 4° Dan per la categoria Maestri;
 - h. Grado di cintura nera 5° Dan per la categoria Shihan Dai;
 - i. Grado di cintura nera 6° Dan per la categoria Shihan.
3. Il riconoscimento della qualifica nazionale o internazionale verrà ratificato tramite consegna ufficiale del diploma durante eventi o manifestazioni organizzati dalla Federazione.

Art. 30 – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE DI SPORTS CHANBARA

1. La qualifica di Allenatore si riceve con la frequenza degli appositi corsi organizzati dalla FESCI per praticanti di altre discipline.
2. Bisogna possedere 1° Dan o grado simile di altra disciplina marziale ed essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, devono effettuare gli esami con la Commissione Tecnica Nazionale, nella sede e data stabilita dalla stessa.
3. Gli Allenatori possono svolgere la loro opera come insegnanti Tecnici titolari presso UNA Società Sportiva affiliata ed effettuare la graduazione fino al 1° Kyu. Tuttavia, gli Allenatori che abbiano conseguito la qualifica relativa da almeno tre anni, e che quindi abbiano maturato l'esperienza parificabile – almeno teoricamente – a quella necessaria per conseguire la qualifica di istruttore, possono svolgere la loro opera come insegnanti per conto di un massimo di DUE Società Sportive affiliate, previo assenso della Commissione Tecnica Nazionale. Gli stessi Allenatori possono però valersi di tale deroga solo per un massimo di due annualità, dopo di che dovranno sostenere l'apposito esame di qualifica come istruttore, pena la decadenza dalla possibilità di deroga alla regola generale.

Art. 31 – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE INTERNAZIONALE DI SPORTS CHANBARA

1. Le cinture nere 3° Dan in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, devono effettuare gli esami con la Commissione Tecnica Nazionale, nella sede e data stabilita dalla stessa.
2. Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come insegnanti Tecnici titolari presso DUE Società Sportive affiliate ed effettuare la graduazione fino al 2° Dan IN COMMISSIONE NAZIONALE. Tuttavia, gli Istruttori che abbiano conseguito la qualifica relativa da almeno quattro anni, e che quindi abbiano maturato l'esperienza parificabile – almeno teoricamente – a quella necessaria per conseguire la qualifica di maestro, possono svolgere la loro opera come insegnanti per conto di un massimo di TRE Società Sportive affiliate, previo



assenso della Commissione Tecnica Nazionale. Gli stessi Istruttori possono però valersi di tale deroga solo per un massimo di due annualità, dopo di che dovranno sostenere l'apposito esame di qualifica come Maestro, pena la decadenza dalla possibilità di deroga alla regola generale.

3. Possono dirigere seminari a carattere provinciale o regionale nei territori di appartenenza.

Art. 32 – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI MAESTRO DI SPORTS CHANBARA

1. Le cinture nere 4° Dan in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, devono effettuare gli esami con la Commissione Tecnica Nazionale, nella sede e data stabilita dalla stessa.
2. I Maestri possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso TRE Società Sportive affiliate ed effettuare la graduazione fino al 3° Dan IN COMMISSIONE NAZIONALE.
3. Possono dirigere seminari a carattere provinciale, regionale e nazionale.

Art. 33 – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI SHIHAN DAI DI SPORTS CHANBARA

1. Le cinture nere 5° Dan in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, possono ricevere la qualifica di Shihan Dai dal Presidente della Federazione per meriti.
2. Gli Shihan Dai possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso QUATTRO Società Sportive affiliate.
3. Possono far parte della Commissione Tecnica Nazionale per esami e/o presiederla. Possono dirigere seminari a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 34 – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI SHIHAN DI SPORTS CHANBARA

1. Le cinture nere 6° Dan in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, possono ricevere la qualifica di Shihan dal Presidente della Federazione per meriti.
2. Gli Shihan possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso QUATTRO Società Sportive affiliate.
3. Possono far parte della Commissione Tecnica Nazionale per esami e/o presiederla. Possono dirigere seminari a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 35 – DOVERI DEGLI INSEGNANTI TECNICI

1. Tutti gli Insegnanti Tecnici inquadrati dovranno rinnovare il loro tesseramento per il successivo anno solare nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 Dicembre di ogni anno.
2. E' fatto obbligo a tutti gli Insegnanti Tecnici di frequentare gli appositi Corsi di Aggiornamento Nazionali indetti dalla FESCI. La mancata partecipazione, senza valida giustificazione, a due Corsi consecutivi, può comportare la messa fuori ruolo su decisione del Consiglio Direttivo su proposta del Commissario Tecnico Nazionale. Per riaccedere al ruolo il Tecnico dovrà frequentare uno Corso di Aggiornamento Nazionale al termine del quale potrà essergli richiesta una prova di convalida.

Art. 36 – RAPPORTI TRA INSEGNANTI TECNICI E SOCIETA'

1. Gli Insegnanti Tecnici potranno prestare la loro opera presso società affiliate alla FESCI secondo le norme del presente Regolamento.
2. Eventuali vertenze tra le società e gli Insegnanti Tecnici sono soggette a quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento in materia di giustizia sportiva.



Art. 37 – IL DIRETTORE TECNICO DELLE SOCIETA'

1. Il Direttore Tecnico, nelle società affiliate alla FESCI, è responsabile diretto di tutta l'attività tecnica della società sportiva.
2. La carica di D.T. può essere ricoperta esclusivamente da un Allenatore, Istruttore e Maestro in ruolo.
3. Suoi compiti specifici sono:
 - a) Sovrintendere ai programmi di insegnamento;
 - b) Coordinare e disciplinare l'attività dei tecnici della società;
 - c) Programmare e dirigere le lezioni e gli esami, ratificandone gli esiti;
 - d) **Promuovere la realizzazione dell'attività agonistica della società.**

Art. 38 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE

1. Gli Insegnanti Tecnici possono essere sospesi dall'attività per i motivi previsti dal presente Regolamento ed inoltre per:
 - a) mancato rinnovo del tesseramento entro il 31 Dicembre;
 - b) per provvedimento del Consiglio Direttivo, su proposta della Commissario Tecnico Nazionale, dovuto a validi e giustificati motivi.
2. Gli Insegnanti Tecnici sospesi dall'attività potranno essere reinseriti nei quadri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. La Direzione Tecnica Nazionale stabilirà inoltre la partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento obbligatori.
3. Gli Insegnanti Tecnici cessano di essere inquadrati nei ruoli trascorsi 2 anni consecutivi senza rinnovo del tesseramento nonché per i motivi specifici previsti dal presente Regolamento.
4. Per essere riammessi nei quadri gli Insegnanti Tecnici dovranno presentare specifica richiesta al Consiglio FESCI che deciderà in merito: potrà essere richiesta prova di convalida.

Art. 39 – COACH

1. Il Coach deve, essere tesserato alla Federazione.
2. Il Coach:
 - a. Rappresenta la società nel corso della manifestazione;
 - b. Controlla al tavolo degli Ufficiali di Tavolo i tabelloni di gara;
 - c. Assiste gli atleti della sua società in gara, qualora previsto dalla regolamento di gara e dalla circolare di gara;
 - d. Presenta eventuali proteste-reclami;
 - e. Ritira eventuali premi conquistati dalla sua società;
 - f. **Svolge ogni altra funzione collegata al ruolo di accompagnatore ufficiale.**
3. Compiti del Coach sono:
 - a. Accompagnare gli atleti della società alla gara;
 - b. Controllare l'avvenuta iscrizione;
 - c. Verificare prima dell'inizio della gara, che i nomi siano stati correttamente trascritti sui tabelloni ufficiali
 - d. Assistere gli atleti nel corso delle varie fasi, qualora previsto dalla regolamento di gara e dalla circolare di gara;
 - e. Controllare che il nome del suo atleta – se vincente – venga trascritto sul foglio di gara;
 - f. Controllare che l'atleta destinato al podio si presenti senza scarpe e in tuta sociale.
4. Doveri del Coach sono:
 - a. Presentarsi alla manifestazione in tuta sociale;
 - b. Indossare lo speciale Pass da acquisirsi presso la Segreteria Generale;



- c. Essere munito di documento di identificazione;
 - d. Seguire i suoi assistiti senza disturbare il normale svolgimento della gara;
 - e. Collaborare con l'Arbitro e gli UdG, compresi quelli di tavolo;
 - f. Mantenere in ogni momento un comportamento dignitoso, allineato ai principi della Federazione.
5. Non dovrà intervenire con la sua presenza quando non sono direttamente coinvolti gli atleti affidatigli: confusione e sovra affollamento rallentano la gara e condizionano negativamente la concentrazione di tutti gli atleti, compresi i suoi.
 6. Dovrà impegnarsi a mantenere i suoi atleti riuniti fuori dai quadrati, contribuendo all'immagine della gara ed al mantenimento dell'ordine.
 7. Con la sua autorità dovrà spegnere sul nascere ogni accenno di nervosismo dei suoi atleti in gara e limitare a livelli accettabili gli incoraggiamenti che i compagni normalmente danno all'atleta impegnato.
 8. Dovrà collaborare con gli Ufficiali di Gara, anche per dirimere problematiche collegate ad errate scritturazioni.

Art. 40 – DIRETTORE SPORTIVO

1. Il Direttore Sportivo è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Il D.S. svolge prevalentemente compiti dirigenziali.
2. Il D.S. resta in carica per il quadriennio Olimpico salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che lo ha nominato o surrogazione.
3. La carica di D.S. è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della FESCI.
4. Compiti del D.S. sono:
 - a) Contattare possibili sponsor e stipulare con gli stessi bozze di convenzioni da sottoporre a ratifica del Consiglio FESCI;
 - b) Trattare le offerte per i materiali necessari all'attività Federale quali divise, protezioni, materassine, coppe, medaglie, tute, borse, gadget ed oggetti regalo;
 - c) Proporre al Consiglio FESCI incontri internazionali, stage, manifestazioni volte a promuovere la diffusione del Chanbara sul territorio nazionale;
 - d) Svolgere opera di collaborazione con gli Organi Regionali ed Interregionali e la Commissione Organizzativa Nazionale limitatamente ai suoi compiti organizzativi e promozionali;
 - e) Svolgere ogni altro incarico organizzativo o tecnico gli venga affidato dal Consiglio FESCI;
 - f) Il D.S. rappresenta il diretto collegamento tra il Consiglio e l'attività logistica Federale. Egli partecipa alle riunioni dei vari organi e redige apposita relazione per il Consiglio FESCI esprimendo le proprie note ed i propri suggerimenti riguardo le attività alle quali è preposto.

I GRADI MARZIALI

Art. 41 – I GRADI DELLO SPORTS CHANBARA

1. Tutti coloro che praticano Sports Chanbara sono ripartiti in gradi a seconda della tecnica ed esperienza acquisita.
2. I gradi inferiori (KYU), partendo dall'inizio attività (max 2 passaggi all'anno) sono i seguenti in ordine progressivo:
 - 6° kyu, Cintura Bianca
 - 5° kyu, Cintura Gialla
 - 4° kyu, Cintura Arancione
 - 3° kyu, Cintura Verde
 - 2° kyu, Cintura Blu
 - 1° kyu, Cintura Marrone



3. I gradi superiori (DAN) sono i seguenti in ordine progressivo:
1° Dan, Cintura Nera; tempo di permanenza nel grado precedente: 1 anno
2° Dan, Cintura Nera; tempo di permanenza nel grado precedente: 1 anno
3° Dan, Cintura Nera; tempo di permanenza nel grado precedente: 2 anni
4° Dan, Cintura Nera; tempo di permanenza nel grado precedente: 3 anni
4. Per coloro che accedono al grado di 1° DAN attraverso Corso di Formazione senza quindi aver svolto il classico percorso marziale accederanno ai gradi successivi secondo le seguenti tempistiche:
2° Dan, Cintura Nera; tempo di permanenza nel grado precedente: 2 anni
3° Dan, Cintura Nera; tempo di permanenza nel grado precedente: 3 anni
4° Dan, Cintura Nera; tempo di permanenza nel grado precedente: 4 anni
5. Altri gradi superiori al 4° Dan vengono riconosciuti se assegnati direttamente dall' ISCA.
6. L'esame di Dan ha valenza Internazionale e sarà riconosciuto direttamente dall' ISCA, salvo non sia stato acquisito all'esito di un corso per il quale sia stata espressamente esclusa dalla Federazione la valenza internazionale.
7. Il riconoscimento del grado nazionale o internazionale verrà ratificato tramite consegna ufficiale del diploma durante eventi o manifestazioni organizzati dalla Federazione.
8. Per quanto concerne il rilascio del Diploma Internazionale di Dan (ISCA) si specifica che sono divisi in base alle specialità stesse, all'atto della richiesta bisognerà specificare per quale specialità si richiede il Diploma ISCA, possono essere richiesti più diplomi di specialità.
9. A livello nazionale (FESCI), verrà rilasciato il Diploma di Dan FESCI unico (valido per tutte le specialità).

Art. 42 – ESAMI DI GRADUAZIONE DI SPORTS CHANBARA

1. Le graduazioni fino a 1° Kyu vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale di grado almeno 1° Dan e con Qualifica di Allenatore, secondo le norme del Programma Tecnico Federale.
2. Gli esami di graduazione dal 1° Dan al 4° Dan vengono effettuate dalla Commissione Tecnica Nazionale durante le manifestazioni ufficiali, secondo le norme del Programma Tecnico Federale.
3. L'età minima per poter accedere all'esame di 1° Dan è di anni 14. Si considera l'anno di nascita e non il giorno/mese.
4. Per essere ammessi agli esami di graduazione per Dan, è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere tesserato alla FESCI;
 - b. Non essere incorsi in provvedimenti disciplinari;
 - c. Avere la permanenza nel grado come art. 32;
 - d. Per meriti eccezionali e sportivi.
5. Il Presidente della FESCI, "motu proprio", potrà concedere gradi per particolari meriti acquisiti.

ORGANI TECNICI FEDERALI

Art. 43 – LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE DI SPORTS CHANBARA

1. La Commissione Tecnica Nazionale di Sports Chanbara è nominata dal Consiglio FESCI su proposta del Presidente o di altro consigliere.
2. La stessa dura in carica per il quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che l'ha nominata. Essa risponde direttamente al Consiglio FESCI dal quale dipende per la ratifica del suo operato.
3. La Commissione Tecnica Nazionale è composta da un Coordinatore e da 2 a 6 membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Coordinatore sarà determinante.



4. In situazioni di particolare importanza le commissioni potranno essere unificate e presiedute da un Consigliere Federale o suo delegato.
5. Compiti della/e C.T.N. sono:
 - a. Proporre al Consiglio FESCI il programma dell'attività agonistica nazionale ed internazionale della FESCI. Il programma dovrà essere presentato entro il mese di Settembre di ogni anno, per l'anno successivo;
 - b. Esprimere il proprio parere sui programmi agonistici regionali, nazionali ed internazionali da attuarsi nel corso dell'anno sportivo;
 - c. Predisporre i programmi da sottoporre all'approvazione del Consiglio FESCI riguardo gli esami di qualifica ed i corsi di aggiornamento degli Insegnanti Tecnici;
 - d. Predisporre i programmi da sottoporre all'approvazione del Consiglio FESCI per gli esami di graduazione dei Kyu e dei Dan;
 - e. Predisporre, entro il mese di Settembre di ogni anno, le variazioni del Calendario Gare da sottoporre al parere del Consiglio FESCI;
 - f. Svolgere opera di docenza nei vari stage regionali, interregionali e nazionali nei quali sarà chiamata a prestare la sua opera;
 - g. Far parte delle Commissioni d'Esame in tutte le sessioni di passaggio di grado e qualifica tecnica previste dalla FESCI;
 - h. Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio FESCI.
6. Alla C.T.N. fanno capo:
 - a. I Tecnici che svolgono la loro opera a livello locale o regionale per tutto quanto concerne i compiti ai quali sono preposti
 - b. I docenti dei corsi di qualificazione per Insegnanti Tecnici;
 - c. I docenti degli Stage Nazionali.

Art. 44 – IL DIRETTORE TECNICO DI SPORTS CHANBARA

1. Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore della Commissione Tecnica Nazionale. Lo stesso sarà scelto tra una rosa comprendente i tecnici più rappresentativi e di maggior esperienza della FESCI. Il D.T. resta in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che lo ha nominato o surrogazione.
2. La carica di D.T. è compatibile con tutte le altre cariche tecniche e elettive della FESCI, di cui il D.T. è dirigente centrale.
3. Compiti del D.T. sono:
 - a. Essere presente agli incontri internazionali che vedranno impegnati gli atleti Azzurri, salvo espressa dispensa del Consiglio federale;
 - b. Coordinare gli allenamenti delle Squadra Nazionale stabilendo, in accordo con gli Allenatori, anche delle differenti fasce di età, date, orari e luoghi dei raduni da sottoporre all'approvazione del Consiglio FESCI;
 - c. Ricevere dagli Allenatori, anche delle differenti fasce di età, le liste degli Atleti Azzurrabili nonché l'elenco dei convocati proposti per i vari incontri internazionali e trasmetterle, dopo attenta valutazione, al Consiglio FESCI, unitamente alle proprie indicazioni ed ai propri pareri personali, per la ratifica;
 - d. Coordinare l'attività del Preparatore Atletico delle Squadre Nazionali, anche d'intesa con il Medico della Federazione, predisponendo, in collaborazione con lo stesso, il programma di assistenza specifica per gli atleti chiamati in Nazionale;
 - e. Nel corso dei raduni e degli incontri internazionali, il D.T. sarà responsabile della disciplina e del buon funzionamento tecnico dell'intero Staff Azzurro, UdG compresi. Lo stesso, anche mediante altro dirigente accompagnatore appositamente nominato, dovrà coordinare l'attività sportiva della Squadra Nazionale ed intervenire in tutti i casi nei quali sia richiesto l'intervento dirigenziale a tutela dello Staff Azzurro e della



Squadra Nazionale, comprese le operazioni di sorteggio, nonché nel caso di eventuali proteste ufficiali che dovranno essere sottoscritte dal D.T. e controfirmate da altro Dirigente FESCI;

- f. Svolgere compiti di promozione sportiva delle Squadre Nazionali tramite contatti con enti, sponsor, stampa, televisione e quant'altro possa influire positivamente sull'immagine delle Squadre Nazionali;
- g. Svolgere ogni altro incarico Tecnico-Organizzativo che gli venga affidato dal Consiglio FESCI;
- h. Il Direttore Tecnico rappresenta il diretto collegamento tra il Consiglio, la Commissione Tecnica nazionale e l'intero Staff Azzurro. Egli partecipa alle riunioni dei vari organi e redige apposita relazione per il Consiglio della FESCI e per la Commissione Tecnica Nazionale esprimendo le proprie note ed i propri suggerimenti riguardo le attività alle quali è preposto. Il D.T. oltre ai compiti per i quali è preposto, svolge anche, su espressa autorizzazione del Consiglio, funzione di addetto alle pubbliche relazioni della Federazione, in particolare per quanto concerne i rapporti con le Federazioni Nazionali di altri paesi.

Art. 45 – ALLENATORI SQUADRA NAZIONALE

1. Sono Allenatori della Squadra Nazionale FESCI, anche per differenti età degli atleti, i tecnici nominati dal Consiglio su indicazione del Direttore Tecnico Nazionale.
2. Gli Allenatori restano in carica per un quadriennio, salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che li ha nominati o surrogazione.
3. La carica di Allenatore è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della FESCI.
4. Il Consiglio della FESCI decide il numero dei tecnici, anche per differenti età degli atleti, a seconda delle esigenze necessarie, eventualmente anche raggruppando uno o più gruppi sotto la guida di un solo tecnico.
5. Compiti degli Allenatori sono:
 - a) Dirigere su indicazione del Direttore Tecnico i Raduni Collegiali degli Atleti Azzurri di loro competenza;
 - b) Espletare compiti di Coach nel corso delle gare e dei Campionati Internazionali in programma determinando con il proprio giudizio titolari e riserve;
 - c) Stilare ad ogni raduno e/o incontro Internazionale adeguata relazione tecnica per il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali e per il Consiglio FESCI;
 - d) Assistere alle gare comprese nel Calendario Nazionale al fine di trattare utili indicazioni sugli atleti di interesse internazionale da includere nella Rosa Azzurrabili;
 - e) Proporre al Direttore Tecnico delle squadre Nazionali i nominativi degli atleti da convocare per i raduni e gli incontri in programma nonché quelli da includere nell'elenco degli atleti di Interesse Nazionale;
 - f) Svolgere ogni altro incarico tecnico inerente la conduzione delle rappresentative Nazionali che venga loro affidato dal Consiglio FESCI tramite il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali.
6. Gli Allenatori FESCI sono tecnicamente responsabili in prima persona della conduzione della squadra loro affidata, sempre in coordinamento con il Direttore Tecnico Nazionale. Per quanto concerne invece l'aspetto logistico-organizzativo e disciplinare fanno capo al Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali con il quale collaborano per una gestione ottimale delle Squadre Nazionali FESCI.
7. Per ogni manifestazione internazionale che veda impegnate una o più Squadre Nazionali, il Consiglio FESCI nomina un Dirigente Accompagnatore (Team Manager) ufficiale che rappresenterà la FESCI in qualità di Capo Delegazione.

Art. 46 – COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE ATTIVITA' GIOVANILE

1. La Commissione Tecnica Nazionale Attività Giovanile è nominata dal Consiglio su proposta del Coordinatore della Commissione Tecnica Nazionale.
2. La stessa dura in carica per il quadriennio Olimpico salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che la ha nominata. Essa risponde del suo operato alla Commissione Tecnica Nazionale e al Consiglio FESCI.



3. La stessa è composta da un Coordinatore e da un numero di Membri da 1 a 3. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Coordinatore sarà determinante.
4. Compiti della C.N.A.G. sono:
 - a) Programmare l'attività sportiva della categorie giovanili;
 - b) Proporre gare e manifestazioni riservate alle categorie;
 - c) Esprimere il proprio parere sui programmi agonistici delle categorie;
 - d) Proporre alla C.T.N. e al Consiglio Federale variazioni tecniche volte a promuovere il Settore Giovanile;
 - e) Svolgere opera di docenza negli stage FESCI e far parte delle Commissioni d'Esame;
 - f) Svolgere ogni altro compito riguardo la categorie giovanili venga ad essa affidato dal Consiglio FESCI.

Art. 47 – MEDICO DELLA SQUADRA NAZIONALE

1. Il Medico delle Squadre Nazionali FESCI è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Il M.S.N. resta in carico per il quadriennio Olimpico salvo dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che lo ha nominato.
3. Compiti del M.S.N. sono:
 - a) Predisporre, in collaborazione con il D.T., il programma assistenza e controllo sanitario degli Atleti Azzurri;
 - b) Assistere gli Atleti Azzurri nel corso degli raduni tecnici e degli incontri internazionali ai quali sarà convocato.

Art. 48 – PREPARATORE ATLETICO SQUADRE NAZIONALI

1. Il Preparatore atletico Squadra Nazionale FESCI è nominato dal Consiglio su proposta del Coordinatore della Commissione Tecnica Nazionale.
2. Il P.A.S.N. resta in carica per un anno salvo dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che lo ha nominato.
3. Compiti del P.A.S.N. sono:
 - a) Predisporre i programmi di preparazione atletica degli Azzurri collaborando con il D.T., con gli Allenatori e con i Medici preposti;
 - b) Compilare ed allestire, in collaborazione con il D.T. e con gli Allenatori, speciali schede contenenti programmi differenziati con l'obiettivo che la preparazione atletica possa venire proseguita dai Direttori Tecnici dei singoli atleti nella società di provenienza.

Art. 49 – LA COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA

1. Gli UdG sono coordinati dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara composta da un Coordinatore e da 2 a 6 membri nominati dal Consiglio Federale su indicazione del Coordinatore.
2. Compiti della Commissione sono:
 - a. Controllare l'attività tecnica degli UdG in tutte le manifestazioni predisponendo modalità e mezzi atti ad assicurare il miglior funzionamento arbitrale;
 - b. Preparare ed organizzare i corsi di formazione, aggiornamento e le prove d'esami di qualifica degli UdG;
 - c. Compilare la lista di designazione degli UdG per tutte le manifestazioni della FESCI.



ALTRI ORGANI FEDERALI

Art. 50 – LA COMMISSIONE NAZIONALE COMUNICAZIONE E SVILUPPO DI SPORTS CHANBARA

1. La Commissione Nazionale Comunicazione e Sviluppo di Sports Chanbara è nominata dal Consiglio FESCI su proposta del Presidente o di altro consigliere.
2. La stessa dura in carica per il quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che l'ha nominata. Essa risponde direttamente al Consiglio FESCI dal quale dipende per la ratifica del suo operato.
3. La Commissione Nazionale Comunicazione e Sviluppo è composta da un Coordinatore e da 2 membri ulteriori, ove nominati. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Coordinatore sarà determinante.
4. Compiti della/e C.T.N. sono:
 - proporre al Consiglio FESCI il programma dell'attività di comunicazione e sviluppo della FESCI, tramite i vari media di comunicazione; il programma dovrà essere presentato entro il mese di Settembre di ogni anno, per l'anno successivo;
 - esprimere il proprio parere sulle altre attività che, anche indirettamente, interferiscono con l'attività di comunicazione della FESCI;
 - predisporre i comunicati stampa e le altre comunicazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio FESCI, riguardo gli eventi, le gare nazionali della FESCI e internazionali a cui partecipa la Nazionale Italiana di Sports Chanbara;
 - svolgere ogni altro compito relativo alla sua competenza che venga affidato dal Consiglio FESCI.

Art. 51 – COMMISSIONE ORGANIZZATIVA NAZIONALE

1. La Commissione Organizzativa Nazionale è nominata dal Consiglio su proposta del Presidente. La C.O.N. è composta da un Coordinatore e da 2 a 4 Membri.
2. La stessa dura in carica per il quadriennio Olimpico salvo il caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che la ha nominata.
3. La carica di Membro della C.O.N. è compatibile con qualsiasi carica tecnica della FESCI.
4. Compiti della C.O.N. sono:
 - a) Coordinare l'attività sportiva logistica della Federazione, in particolare per quanto concerne disponibilità di palazzetti, impianti sportivi, alberghi, palestre, contatti con le amministrazioni pubbliche e private e quant'altro necessario a stage, gare, manifestazioni;
 - b) Organizzare gare e manifestazioni della Federazione, comprese riunioni nazionali e regionali, assemblee, stage ecc. collaborando con il D.S. per quanto riguarda le competenze dello stesso;
 - c) Proporre al Consiglio FESCI le sedi delle gare e manifestazioni nazionali, predisporre gli spostamenti logistici dei materiali federali e svolgere ogni altro compito organizzativo affidato dal Consiglio.
5. Alla C.O.N. devono rivolgersi, tramite la Segreteria Generale, le società che intendano organizzare eventi a livello nazionale.



MANIFESTAZIONI AGONISTICHE, STAGES, GARE

Art. 52 – CLASSIFICAZIONE ED OBBLIGHI DELLE AFFILIATE E DEI TESSERATI

1. Tutte le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia ed alle quali partecipano Società Affiliate ed Atleti Tesserati alla FESCI debbono essere preventivamente approvate dai competenti Organi. Fanno eccezione le gare sociali organizzate a livello amichevole dalle società: le stesse saranno in tutto e per tutto responsabili in proprio per quanto concerne la gara amichevole in questione.
2. Non è consentita la partecipazione di Società Affiliate o di Tecnici o Atleti Tesserati alla FESCI a manifestazioni non preventivamente approvate dai competenti organi.
3. Le società e/o i tesserati che partecipino, senza preventiva autorizzazione, a manifestazioni organizzate da enti, federazioni o singoli con i quali la FESCI non abbia sottoscritto debita convenzione, dovranno essere deferite al Giudice Sportivo per i provvedimenti conseguenti. In particolare tutti i membri dell'Organigramma centrale non possono partecipare ad alcuna manifestazione, stage o gara non organizzata dalla FESCI senza preventiva autorizzazione. In caso di partecipazione senza preventiva richiesta e, di conseguenza, non autorizzata, il membro dell'Organigramma dovrà essere surrogato e, ove ricoprisse la carica di Docente, la stessa potrà essere revocata.
4. Alle manifestazioni approvate possono partecipare unicamente Società ed Atleti Tesserati alla FESCI per l'anno in corso salvo deroghe concesse dal Consiglio.
5. Non è consentito ai membri della FESCI avere rapporti sportivi, per la propria attività specifica con enti o persone che non facciano parte della FESCI o con le quali la FESCI non abbia stipulato particolari convenzioni e/o accordi.
6. Per partecipare a manifestazioni indette da terzi, gli interessati dovranno inviare richiesta al Consiglio FESCI, tramite la Segreteria Federale, almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione. Trascorsi 10 giorni vale il tacito assenso. In caso di accoglimento della richiesta gli interessati prendono atto che qualsiasi incidente o problema che possa insorgere in merito alla concessione data, non coinvolge nel modo più assoluto la FESCI: gli interessati si assumono ogni responsabilità civile e/o penale.
7. Le manifestazioni agonistiche FESCI sono classificate come segue:
 - a. Internazionali
 - b. Nazionali
 - c. Interregionali
 - d. Regionali
 - e. Provinciali
 - f. Sociali
8. Per quanto concerne le categorie degli atleti ammesse a parteciparvi, esse sono suddivise per sesso, classi, specialità e gradi e verranno stabiliti a seconda della tipologia e organizzazione di gare e ufficializzate tramite circolare
9. A ciascuna manifestazione possono partecipare esclusivamente atleti appartenenti alla relativa categoria. Possono essere organizzate manifestazioni promiscue, purché approvate dai competenti organi della FESCI.
10. Sono definite gare ufficiali le manifestazioni indette ed organizzate direttamente dalla FESCI o dai suoi organi periferici oppure, per mandato, dalle società affiliate.

Art. 53 – STAGE TECNICI

1. Gli Stage Tecnici della FESCI si dividono in:
 - a. Stage Tecnico Nazionale
 - b. Interregionale
 - c. Regionale



- d. Societario
- e. Corso per Gradi e/o Qualifiche Tecniche
2. Lo Stage Nazionale è organizzato direttamente dalla FESCI tramite la Segreteria Federale. Ha luogo una volta all'anno ed è punto di riferimento tecnico nonché occasione di incontro e di dibattito per tutti gli aderenti alla FESCI. Lo Stage è obbligatorio per tutti gli Insegnanti Tecnici FESCI e Cinture Nere e facoltativi per tutti gli iscritti alla FESCI, senza preclusione di grado. Lo Stage avrà una durata di due giorni per complessive c/a 12 ore di lezione. Al termine dello Stage potrà avere luogo una speciale sessione di esami di passaggio di Dan e Qualifiche Tecniche.
3. Gli Stage Interregionali si svolgeranno nell'arco di un solo giorno per n.° 3/5 ore complessive di lezione. Gli Stage Interregionali sono aperti ad ogni grado (Kyu o Dan). Essi si svolgono su iniziativa della FESCI, dei suoi Comitati Regionali o dei Responsabili Tecnici. Al termine potrà avere luogo una speciale sessione di esami di passaggio di Dan e Qualifiche Tecniche.
4. Gli Stage Regionali sono organizzati direttamente dai Comitati Regionali/Interregionali nelle regioni di loro competenza. Si svolgono nell'arco di un solo giorno per n.° 3/5 ore complessive di lezioni.
5. Gli Stage Societari vengono organizzati dalle società aderenti alla FESCI per i loro iscritti. Dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Comitati Regionali/Interregionali competenti, oppure, ove non costituiti, alla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata. Il Comitato Regionale/Interregionale competente, oppure, ove non costituiti, alla Segreteria Federale, si riserverà di concedere o meno l'autorizzazione nel caso lo Stage fosse in concomitanza con altra manifestazione Regionale, Interregionale o Nazionale FESCI. Trascorsi 15 giorni dalla data della richiesta vale il tacito assenso. Tutte le quote inerenti gli Stage Regionali sono di pertinenza del Comitato che ne usufruirà per far fronte alle spese organizzative.
6. Il Corso per Qualifiche Tecniche viene organizzato dalla FESCI tramite la Segreteria Generale in occasione della Formazione di nuovi Tecnici. I corsi possono essere anche a livello promozionale.
7. Nessuno Stage potrà essere organizzato in concomitanza con una manifestazione Nazionale compresa nel calendario FESCI.

Art. 54 – OMOLOGAZIONE DELLE GARE

1. Al termine della gara, e comunque non oltre le 48 ore successive, il Responsabile Ufficiali di Gara specificamente delegato per la manifestazione dovrà provvedere a trasmettere al competente organo FESCI (Segretario Generale) il verbale della manifestazione, completo di tutti i documenti inerenti la gara e accompagnato dalle relative quote di iscrizione nonché da ogni altro dato ufficiale relativo alla manifestazione.
2. In base ai documenti ufficiali, la Segreteria procederà all'omologazione della gara, ove non vi siano reclami pendenti.
3. L'omologazione delle gare è di competenza della Segreteria Federale per le manifestazioni Internazionali, Nazionali e Regionali limitatamente alle manifestazioni che prevedono le fasi regionali/interregionali delle qualificazioni nazionali; dei Comitati Regionali/Interregionali, qualora costituiti, per tutte le altre gare. In ogni caso il Comitato Regionale/Interregionale, qualora costituito, dovrà comunque trasmettere alla Segreteria Federale copia delle manifestazioni di sua competenza.

Art. 55 – REGOLAMENTAZIONE PER ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI E SEMINARI DA PARTE DI ASD O ALTRI ENTI

1. Per l'organizzazione di gare sotto la sigla federale (cd. Gare Private), l'Associazione organizzatrice deve essere regolarmente affiliata alla Federazione e deve inviare formale richiesta alla Segreteria almeno 15 giorni prima dalla data dell'evento (se via email accertarsi che la stessa sia stata ricevuta). Se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta non si avrà nessuna risposta, la richiesta stessa sarà considerata accettata. Secondo disponibilità potrà essere presente un Delegato Federale (a spese dell'organizzazione)



per controllare il regolare andamento della manifestazione ed organizzare lo staff arbitrale convocato formato esclusivamente da affiliati alla Federazione.

2. Qualsiasi gara non potrà essere organizzata né 15 giorni prima né 15 giorni dopo gare nazionali in calendario organizzate dalla Federazione.
3. Per l'organizzazione di seminari o manifestazioni simili, l'Associazione organizzatrice deve essere regolarmente affiliata alla Federazione o l'Ente organizzatore deve essere convenzionato con la Federazione o quantomeno dimostrare volontà ad una collaborazione.
4. L'associazione o l'Ente devono inviare formale richiesta alla Segreteria specificando date, tipologia di collaborazione, tecnico o tecnici richiesti, almeno 10 giorni prima della data dell'evento (se via email accertarsi che la stessa sia stata ricevuta). Se entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta non si avrà nessuna risposta, la richiesta stessa sarà considerata accettata. L'Associazione o l'Ente dovrà garantire rimborso spese di vitto e alloggio ed eventuale gettone di presenza da concordare con il Tecnico richiesto. La Federazione è estranea a qualsiasi accordo economico che avverrà comunque a titolo privato.

Art. 56 – ABBIGLIAMENTO PER LE MANIFESTAZIONI UFFICIALI NAZIONALI E CARATTERISTICHE ATTREZZATURE

1. L'abbigliamento da indossare nelle manifestazioni Ufficiali Nazionali (gare, corsi, raduni e stage) dovrà essere la Divisa Ufficiale dello Sports Chanbara (GI): pantalone lungo di colore bianco e casacca con scollo a V, senza maniche, di colore bianca e blu. Sotto la casacca deve essere indossata una maglia a maniche corte o lunghe. E' obbligatorio indossare la cintura da parte dell'atleta per l'intera durata di ogni incontro.
2. Non sono ammesse tute, neanche sociali, abbigliamento casual, né divisa (GI) della rappresentativa italiana per gli atleti della rosa della Nazionale a meno che non richiesti e/o autorizzati dal Consiglio Federale.
3. Le caratteristiche e i requisiti delle attrezzature (armi, scudi, caschetti ed altre eventuali protezioni) sono specificamente disciplinate da apposito regolamento (Requisiti Attrezzature SpoChan) pubblicato sul sito internet della FESCI.
4. Non è ammesso l'utilizzo di attrezzature non rispondenti alle specifiche tecniche ed ai requisiti individuati nel regolamento di cui al punto precedente.
5. La FESCI non è responsabile delle eventuali conseguenze, anche in termini risarcitori, derivanti ai propri tesserati dall'utilizzo, nelle sedi di allenamento delle singole Associazioni o Società affiliate, di attrezzature non conformi alle specifiche tecniche individuate dal regolamento apposito.

Art. 57 – RECLAMI

1. Le società che si ritenessero ingiustamente danneggiate da decisioni degli UdG o dal comportamento degli avversari potranno sporgere reclamo, attraverso il loro dirigente o coach indicato all'atto delle iscrizioni, nei modi e nei termini previsti dal presente articolo.
2. I reclami possono vertere unicamente su errori di fatto concernenti l'applicazione delle norme regolamentari di gara, su questioni disciplinari o sulla posizione di una società o di un atleta. Non sono invece ammessi reclami su presunti errori di valutazione tecnica da parte degli UdG.
3. I reclami, quando si riferiscono ad errori di fatto concernenti l'applicazione delle norme regolamentari, devono essere annunciati immediatamente alla fine dell'incontro e comunque prima che inizi l'incontro successivo, per iscritto e versando la tassa prevista. Su di essi delibera, seduta stante, il Responsabile Ufficiali di Gara specificamente delegato per la manifestazione in collaborazione con il rappresentante della FESCI (Membro del Consiglio o altro delegato).



4. Reclami che si riferiscono a questioni amministrative, disciplinari o riguardanti il comportamento degli avversari dovranno essere annunciati all'Ufficiale di Gara preposto entro 15 minuti dalla conclusione dell'ultimo esercizio di Gara e presentati poi per iscritto, sotto forma di esposto, al competente organo FESCI entro le 48 ore successive. Su di essi delibera il Responsabile Ufficiali di Gara specificamente delegato per la manifestazione in collaborazione con il rappresentante della FESCI (Membro del Consiglio o altro delegato), dopo aver preso visione del rapporto eventualmente stilato dagli arbitri interessati al fatto.
5. I reclami che si riferiscono alla posizione di una società o di un atleta debbono essere annunciati all'U.d.G. competente prima dell'inizio della gara e presentati poi per iscritto nei 15 minuti successivi. Se l'irregolarità viene accertata susseguentemente per falso di documenti esibiti, la denuncia ed il reclamo possono essere effettuati entro le 48 ore successive. È facoltà degli organi competenti intervenire d'ufficio. Su tali reclami delibera il Responsabile Ufficiali di Gara specificamente delegato per la manifestazione in collaborazione con il rappresentante della FESCI (Membro del Consiglio o altro delegato), dopo aver preso visione del rapporto eventualmente stilato dagli arbitri interessati al fatto.
6. Tutti i reclami esposti, all'atto della presentazione, debbono essere accompagnati dalla prescritta tassa di euro 50,00. I reclami proposti successivamente alla fine della gara devono essere inviati alla Segreteria Federale, tramite PEC.

Art. 58 – RICORSI

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei reclami di cui all'articolo precedente, è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla notifica della decisione, a mezzo racc. a.r. o PEC, al Giudice Sportivo.
2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto ed accompagnato dalla relativa tassa di euro 200,00.
3. I ricorrenti hanno facoltà di chiedere di essere sentiti personalmente e di esibire testimonianze e/o documentazioni. In tal caso tutte le spese di istruttoria saranno a loro carico, anche in caso di accoglimento del ricorso.

Il Presidente Fe.S.C.I.
F.to Antonio Di Donato

Il Segretario Generale Fe.S.C.I.
F.to Mario Baldi